

Esclusa l'omologazione forzata anche nel piano di ristrutturazione

Le condizioni

La volontà dei creditori

La transazione fiscale e, salvo modifiche dell'ultima ora, anche quella contributiva dovrebbero essere estese alla composizione negoziata della crisi e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), anche se in entrambi i casi senza cram down considerata la natura di tali istituti, i quali, in quanto fondati sull'adesione spontanea dei creditori, sono incompatibili con "forzature" delle decisioni da questi assunte.

Nella composizione negoziata la proposta di accordo dovrà essere corredata dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale della società proponente, se esistente, o, negli altri casi, da un revisore a tal fine designato.

L'accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto, producendo i propri effetti con il suo deposito presso il tribunale competente, sempre che il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo stesso, ne autorizzi l'esecuzione.

Nel corso della composizione negoziata l'impresa potrà ovviamente presentare anche una proposta di transazione da attuare in un diverso istituto, come l'accordo di ristrutturazio-

ne o il concordato.

Significative modifiche sono inoltre previste anche in merito alla transazione fiscale e contributiva da attuare nell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti, l'omologazione forzata della transazione dovrebbe venire esclusa in presenza di anche una sola delle due seguenti situazioni:

1 se, salvo il caso delle modifiche sostanziali apportate al piano successivamente alla omolo-



Nella composizione negoziata la proposta di accordo va corredata dalla relazione di un professionista

gazione dell'accordo a norma dell'articolo 58 del Codice della crisi, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta di transazione il debitore ha concluso una transazione avente a oggetto debiti della stessa natura, che è stata risolta per inadempimento;

2 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione è pari o superiore all'80% dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
- il debito, tributario, o previdenziale, è pari o superiore a un terzo del debito complessivo oggetto della transazione proposta ai creditori pubblici e deriva da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte o

contributi dichiarati nel corso di almeno tre periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o relativa a operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

In tali casi la transazione sarà attuabile, ma solo a seguito di espressa adesione dei creditori puAnckebbllici. La norma dovrebbe spingere le imprese che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria ad affrontare la crisi con maggior tempestività.

Il decreto correttivo dovrebbe risolvere anche la querelle interpretativa concernente la possibilità del cram down fiscale nel concordato preventivo in continuità. Il tribunale omologa il concordato nonostante la mancata adesione dei creditori pubblici se questo è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi e il soddisfacimento offerto non è peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale, escludendo le classi costituite da detti creditori dal computo della maggioranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NECROLOGI

Eraldo Minella, Roberto Esposito e tutti i colleghi del Sole 24 Ore abbracciano Luca e Giulia addolorati per il grave lutto, partecipano al loro dolore e esprimono profondo cordoglio e vicinanza in questo triste momento